



Il Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. aa);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 “Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione)”, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. z), che introduce al D.lgs 194/2007 il nuovo art. 14-bis, comma 9;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82 “Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l’attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)”, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera l), che introduce al D.lgs 311/1991 il nuovo art. 7-bis, comma 9;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”, ed in particolare l’art. 15, comma 9;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

VISTA la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2017, concernente “Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)” ed in particolare l’art. 3, laddove si prescrive “polizza di assicurazione di responsabilità civile, con massimale per anno e per sinistro non inferiore a 2,5 milioni di euro, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di certificazione CE e delle eventuali ulteriori attività connesse cui gli organismi sono autorizzati”;

DECRETA

Art. 1

1. Gli operatori economici che intendono svolgere l’attività di organismo di valutazione della conformità, ai sensi delle direttive europee indicate in premessa, sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
2. Il contratto di assicurazione è stipulato con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 “responsabilità civile generale” di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi degli art. 23 e 24 del medesimo decreto legislativo.

3. L'operatore economico che fa istanza di autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, allega copia del contratto di assicurazione stipulato.

Art. 2

1. Il contratto di assicurazione deve contemplare i seguenti elementi:
 - a) massimale di copertura non inferiore a € 2.500.000,00 (*euro duemilionicinquecentomila/00*) per anno e per sinistro;
 - b) riferimento esplicito, nell'ambito della attività coperta da assicurazione, alla valutazione della conformità, ai sensi delle direttive europee indicate in premessa per le quali l'operatore economico richiede l'autorizzazione ad operare, come riportato nel certificato di accreditamento;
 - c) indicazione del periodo di copertura del rischio anche per i tre anni successivi alla cessazione della polizza;
 - d) copertura assicurativa nel territorio degli Stati entro i quali è consentita la libera circolazione dei prodotti conformi alla/e direttiva/e in premessa;

Art. 3

In caso di istanze presentate al Ministero dello sviluppo economico volte ad ottenere variazioni, modifiche, estensioni dell'oggetto dell'autorizzazione, l'organismo notificato trasmette la nuova polizza di assicurazione sottoscritta dalle parti, affinché sia garantita la copertura assicurativa di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 21/05/2018

f.to Carlo Calenda